REGOLAMENTO (CE) N. 2813/94 DELLA COMMISSIONE

del 18 novembre 1994

che modifica il regolamento (CEE) n. 2837/93 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio per quanto riguarda la conservazione degli oliveti nelle zone tradizionalmente dedite all'olivicoltura

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio, del 19 luglio 1993, recante misure specifiche per taluni prodotti agricoli in favore delle isole minori del Mar Egeo [1], modificato dal regolamento (CE) n. 822/94 della Commissione [2], in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2837/93 della Commissione [3], modificato dal regolamento (CE) n. 3499/93 [4], ha fissato le modalità di applicazione del regime di aiuto a favore della conservazione degli oliveti nelle isole minori del Mar Egeo e ha previsto una densità minima di alberi per le superfici che possono beneficiare dell'aiuto;

considerando che l'esperienza fatta con l'applicazione del suddetto regime di aiuto ha dimostrato che la suddetta disposizione non ha permesso di conseguire l'obiettivo di escludere dal beneficio dell'aiuto le superfici che non dovrebbero essere considerate veri oliveti a causa della bassa densità di alberi; che, di conseguenza, è necessario prevedere una densità minima più elevata e stabilire le relative modalità di calcolo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2837/93, il testo della lettera a) è sostituito dal seguente:

« a) con una densità minima di ottanta alberi per ettaro. La densità è calcolata per ogni particella dell'azienda piantata ad olivi. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

[1] GU n. L 184 del 27. 7. 1993, pag. 1.
[2] GU n. L 95 del 14. 4. 1994, pag. 1.
[3] GU n. L 260 del 19. 10. 1993, pag. 5.
[4] GU n. L 319 del 21. 12. 1993, pag. 22.